COMUNE DI CONCOREZZO

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE RELATIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART. 113, C.2, DEL D. LGS. 50/2016

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 83 del 14 giugno 2018, modificato con deliberazione n. 115 del 29 agosto 2018

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, - di seguito denominato "Codice" - e si applica **agli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture** per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune, esclusivamente **per le attività di programmazione/esecuzione "della spesa per investimenti".**

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, c. 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

CAPO 2 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE - AMBITO LAVORI

Art.3 - Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al c. 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una

somma **non superiore al 2%** modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (la suddetta percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico o di verifica di conformità).

Art.4 - Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;

b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;

c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;

d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;

e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da

aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;

f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.

Art.5 - Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Art.6 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, IVA esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, **dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP** e andrà a confluire nel fondo di cui all'art. 3, c. 1 del presente regolamento.

Art.7 - Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 3, c. 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art.8 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'art. 106, c. 1, del D. Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di

omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, c. 2, D. Lgs. 50/2016).

Art.9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	**%**
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	33%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione	2%
4) Controllo ed espletamento delle procedure di bando di gara	8%
4) Direzione lavori	45% *da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere*
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e	10%

collaudi tecnico funzionali	
TOTALE	**100%**

Per compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza (C.U.C.), nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto di altri Enti, potrà essere riconosciuta una quota parte, così come previsto dall'art 113, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, dell'incentivo di cui al c. 2 dello stesso articolo, da ripartirsi tra il RUP della C.U.C. e i suoi collaboratori, da concordarsi con gli altri Comuni facenti parte della Convezione.

Art.10 - Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al c. 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

CAPO 3 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 102, C. 6, E ALL'ART. 113, C. 3, DEL D.LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AMBITO SERVIZI E FORNITURE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Art.11 - Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal c. 6 dell'art. 102 e dal c. 3 dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, per spese di investimento, costituito da una somma non superiore al **2%**, modulato sull'importo dei servizi e forniture (per spese di investimento) posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione

(comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia di **€. 100.000,00=**.

Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23, c. 15, del D. Lgs. 50/2016, nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al c. 1 dell'art. 15 (predisposizione e controllo delle procedure di bando), viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,10%;

b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,15%;

c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 ed €. 100.000,00: percentuale dello 0,20%.

Art.13 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 12, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico del costo

preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente e il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'art. 11, c. 1 del presente regolamento.

Art. 14 - Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 11, c. 1, del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP e i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art.15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	%
1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%
3) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
4) Per servizi e forniture: Direzione dell'esecuzione	38% *da ripartire fra direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori*
5) Per servizi e forniture: verifica di conformità	10%
TOTALE SERVIZI/FORNITURE	**100%**

Per compiti svolti dal personale della C.U.C., nell'espletamento di procedure di acquisizione beni e servizi per conto di altri Enti, verrà riconosciuta una quota parte, così come previsto dall'art 113, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, dell'incentivo di cui al c. 2 dello stesso articolo, da ripartirsi tra il RUP della C.U.C e i suoi collaboratori, da concordarsi con i Comuni facenti parte della Convezione.

CAPO 4 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art.16 - Individuazione del gruppo di lavoro

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP o il Responsabile di Settore, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà modificare il provvedimento di individuazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino al 40% della corrispondente aliquota, e la stessa verrà determinata dal RUP specificatamente per ogni singolo intervento sulla base dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi collaboratori. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), per la determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura.
Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui agli artt. 9 e 15 del presente Regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

Art. 18 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito lavori

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura Responsabile del Settore che va dal 3% al 100%, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno prodotto all'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Art. 20. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e

controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Settore che va dal 3% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art.21 - Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Per una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile nell'ambito del settore di competenza e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

CAPO 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 22 - Procedura di liquidazione

La liquidazione dei compensi è effettuata dal Responsabile del Settore Finanziario su proposta del Responsabile del Settore di competenza, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche all'ufficio del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 23 - Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi:

- per le l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

In caso di riserve su lavori eseguiti non conclusi, è comunque redatto lo stato di consistenza e la liquidazione della direzione dei lavori avviene all'approvazione dello stesso.

Art. 24 - Modalità di rendicontazione – Ambito lavori

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate all'ufficio del personale per gli adempimenti conseguenti. A tal fine verranno presi a riferimento: per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito, mentre per le fasi della direzione lavori e dei collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività sarà presa a riferimento la data di approvazione dello stato finale dei lavori, identificato nella redazione del conto finale e certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Art. 25 - Modalità di rendicontazione – Ambito servizi e forniture

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della relazione sullo stato finale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente

regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del **50%** del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 – Limite di spesa per i compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento e contrattazione decentrata integrativa

Sulla base del parere della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – reso con deliberazione n. 7/SEZAUT/2017 del 6 aprile 2017, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2, del decreto legislativo 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, c. 236, della legge 208/2016 (legge di stabilità 2016).

I fondi previsti ai precedenti artt. 3 e 11 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113, c. 2, del decreto legislativo 50/2016 sono compresi nelle risorse variabili dei fondi decentrati integrativi dell'anno di riferimento e sono soggetti ai limiti previsti per le spese di personale e per il salario accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75.

La contrattazione decentrata integrativa stabilisce l'entità annuale di ciascun fondo incentivante e ne determina il limite di spesa.

Dal 1° gennaio 2018, gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel testo modificato dall'art. 1, c. 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo

trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, c. 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017.[1]

Art. 28 - Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere pubbliche degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
- si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

Art. 29 - Periodo transitorio

Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D. Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al primo semestre 2017 per evitare di incorrere in errori e per verificare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno.

Art. 30 - Ambito di applicazione delle discipline precedenti

---

[1] Comma aggiunto con la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 29 agosto 2018

Resta inteso che per le opere e lavori per le quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) e per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19 agosto 2014, continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 17 marzo 2016, n. 37 predisposto ai sensi di quanto disposto dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.